

REGOLAMENTO

AFFIDI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N°

IN DATA

Premessa

L'affido è un intervento di sostegno che ha l'intento di garantire al/la/i minore/i gli affetti e l'educazione necessari a una crescita armonica nel caso in cui la famiglia di origine si trovi nella temporanea incapacità o impossibilità di prendersi cura di lui/lei /loro.

L'affido, alleggerendo i genitori di alcune responsabilità, ha come scopo il sostegno e il recupero della famiglia di origine del/la/i minore/i in modo da consentire a quest'ultimo il rientro a casa una volta risolta la situazione che ne ha provocato l'allontanamento.

Pertanto esso vuole essere sia strumento preventivo, in situazioni non necessariamente di patologia familiare o sociale già conclamata, sia strumento riparativo in situazioni di crisi già manifesta.

Concretamente si realizza attraverso l'inserimento del/la/i minore/i in un nucleo familiare, o presso una persona singola, che, per un periodo di tempo determinato, gli garantisca un ambiente adeguato, nel quale ricevere gli stimoli e le cure di cui ha/hanno bisogno, tenendo presente le eventuali prescrizioni dell'Autorità giudiziaria competente.

L'affido è rivolto a minori da 0 a 17 anni compiuti ed è prorogabile fino al compimento del 21esimo anno, nell'ambito di progetti di prosieguo amministrativo, su proposta dei Servizi Sociali e disposti dall'Autorità Giudiziaria.

In seguito verrà utilizzato il solo termine “minore” al singolare maschile pur prevedendo che l'affido possa riguardare anche una minore o più minori.

Tipologia dell'affido

Ogni minore ha una storia a sé e i suoi bisogni vengono valutati con attenzione, al fine di attuare un progetto di affido realmente “su misura”.

Le tipologie dell'affido quindi possono essere diverse:

- ❖ **a tempo pieno** quando il bambino viene accolto stabilmente dalla famiglia affidataria, da una famiglia afferente ad una rete di solidarietà familiare o da un singolo, con rapporti regolamentati con la famiglia d'origine;
- ❖ **a tempo parziale** quando il bambino viene accolto presso gli affidatari per alcuni momenti definiti, mantenendo comunque rapporti con la sua famiglia d'origine nei periodi concordati;

- **per l'arco della giornata (affido diurno)**: il minore trascorre alcune ore del giorno con un'altra famiglia e rientra comunque la sera presso la famiglia d'origine;
- **per periodi limitati**: per esempio week-end o vacanza estive, ovvero il minore, che vive presso la sua famiglia o in Comunità, trascorre le vacanze e/o periodi brevi ripetuti nel tempo presso un'altra famiglia.

Il presente regolamento disciplina tutte le tipologie di affido: a tempo pieno e a tempo parziale, eterofamiliare e a parenti.

Non è ricompresa, invece, la disciplina della tipologia di affido cosiddetta “professionale”, disposta dal Tribunale per i Minorenni in casi specifici caratterizzata da aspetti peculiari sia nelle modalità di realizzazione che nei costi. Ciascun Ente, nel caso specifico, provvederà in modo autonomo.

Scopo - Durata

L'affido familiare ha lo scopo di rispondere al “diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia (o similia), senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione, quando la famiglia naturale non è in grado di provvedere alla di lui crescita ed educazione” (art.1, comma 4 e 5 L. 184/83, modificato con L. 149/01).

Il progetto di affido comprende tutti gli interventi per la tutela dei diritti del minore e gli interventi mirati alla ricostruzione del nucleo familiare in difficoltà.

La durata dell'affido è variabile entro i ventiquattro mesi ed è eventualmente prorogabile, anche su proposta dei Servizi Sociali, da parte dell'Autorità Giudiziaria.

➤ ART. 1 - Riferimenti legislativi – Affidamento consensuale e non

I Comuni regolamentano sul proprio territorio l'istituto dell'affido familiare, in particolare sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi di tutela minorile ai sensi del DPR 24 Luglio 1977 n. 616, della Legge 8 Novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” nonché la Legge Regionale 12 Marzo 2008 n. 3.

L'affido familiare è regolamentato dalla Legge 4 Maggio 1983 n. 184 modificata con Legge 28 Marzo 2001 n. 149 e dalla Circolare Regionale n. 42 del 17 Dicembre 2003 – nella quale viene ribadito esplicitamente che “La funzione di tutela del minore, preso in carico dai servizi

sociali del Comune, ricomprende tutte le attività volte a garantire la crescita e lo sviluppo sano ed armonico e non soltanto quelle relative all'assolvimento delle proprie competenze e delle prescrizioni conseguenti il provvedimento di affido da parte dell'Autorità Giudiziaria Minorile".

Si potrà avere così:

- ❖ **l'affido consensuale**: disposto dal Servizio Sociale locale ove ha la residenza il minore, previo consenso manifestato dai/l genitori/e esercenti/e la potestà o dal tutore, ascoltato il minore se ha superato i 12 anni o se opportuno anche prima in considerazione della sua capacità di discernimento. L'Amministrazione Comunale invia tale provvedimento al Giudice Tutelare competente per territorio che lo rende esecutivo con decreto e successivamente il Servizio Sociale lo formalizza.

Come disposto dall'attuale normativa sull'affido, il provvedimento di affidamento non può superare la durata di 24 mesi. Eventuali proroghe vengono disposte dal Tribunale per i Minorenni, nel caso in cui la sospensione dell'affido possa arrecare pregiudizio al minore.

- ❖ **l'affido non consensuale**: disposto con decreto dal Tribunale per i Minorenni nel cui distretto rientra la residenza del minore. Si realizza ove manchi l'assenso dei genitori o del genitore esercente la potestà o del tutore e vi siano provvedimenti limitativi della potestà genitoriale (art. 330-333 Codice Civile).

La famiglia che accoglie un minore in affido può essere definita:

- ❖ **Collocataria**, quando l'affidamento rimane all'ente locale per decreto del Tribunale;
- ❖ **Affidataria**, quando il minore viene affidato alla famiglia che lo accoglie per decreto del Tribunale.

Alla famiglia collocataria si applicano, quando compatibili, le norme relative alla famiglia affidataria.

Nel presente documento si utilizza il termine "affidataria" sia che trattasi di famiglia affidataria o collocataria.

➤ **ART. 2 – Il ruolo dei Servizi Sociali – Competenze**

L'affido familiare è realizzato dagli operatori del Servizio Sociale Comunale che hanno in carico la situazione, in collaborazione con il Servizio Affidi, operando secondo le modalità e gli strumenti previsti dalla legge e formalizzando l'affido stesso all'organo competente.

I Servizi sociali, in collaborazione con il Servizio Affidi, sono preposti allo svolgimento delle seguenti funzioni:

1. promuovere e diffondere, di concerto con le associazioni di volontariato ed il privato sociale, iniziative di pubblicizzazione e di sensibilizzazione al fine di favorire la diffusione di una cultura dell'accoglienza e dell'affido sul territorio;
2. valutare la situazione di rischio del minore e predisporre il progetto di affido specificando gli obiettivi, la durata dell'intervento e gli impegni assunti dai Servizi e dalle famiglie; tale progetto deve valutare anche le prospettive a medio e lungo termine, stabilire un programma di interventi graduati nel tempo, che deve essere comunque flessibile e poter essere modificato nel corso dell'esperienza in relazione all'effettivo evolversi delle situazioni;
3. provvedere al reperimento, alla conoscenza e alla selezione delle famiglie, coppie o singole persone che si rendono disponibili all'affido;

Rientrano altresì tra le competenze dei suddetti servizi:

4. assicurare al minore nelle varie fasi dell'affido la cura e il sostegno necessari e garantire il mantenimento dei rapporti tra lo stesso e la famiglia di origine, considerando le eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
5. formulare un progetto rivolto alla famiglia di origine per rimuovere le difficoltà esistenti e attuare interventi di sostegno e di cura al fine di favorire il rientro del minore presso la stessa;
6. sostenere gli affidatari durante il periodo di affido, garantendo gli opportuni interventi psico-sociali; a sostegno della famiglia affidataria il numero di interventi minimo – da parte dei Servizi competenti – sarà di 2 incontri/colloqui al mese, anche telefonici;
7. relazionare all'Autorità Giudiziaria competente sull'andamento dell'affido secondo le scadenze prestabilite.

➤ **ART. 3 – Amministrazione Comunale - Impegni, contributi e assicurazioni**

a. Impegni

L'Amministrazione Comunale provvede a:

- o collaborare con i Servizi sul territorio per promuovere la diffusione dell'informazione e della cultura dell'affido all'interno del proprio ambito;
- o formalizzare l'affido consensuale con un provvedimento del Servizio Sociale, previa sottoscrizione di impegno degli affidatari e della famiglia d'origine, sempre che non vi siano provvedimenti limitativi della potestà da parte dell'Autorità Giudiziaria;

- o dare copia del presente regolamento e del provvedimento di affido alla famiglia affidataria e alla famiglia d'origine, se non decaduta, o al tutore, dopo averne condiviso i contenuti;
- o sostenere l'affido con contributi economici come indicato nell'art. 3 lett. b del presente regolamento;
- o assicurare alle famiglie affidatarie e d'origine i necessari sostegni psico-sociali nel rispetto delle convinzioni e dei metodi educativi delle stesse, tenendo conto dell'interesse del minore.

b. Contributi

Il minore per il quale è predisposto un provvedimento di affido può essere collocato presso:

- o **famiglia affidataria parentale:** il minore viene accolto da parenti entro il IV grado.
- o **famiglia affidataria etero-familiare:** il minore viene inserito presso una famiglia diversa dalla propria, opportunamente valutata dagli operatori sociali, che offre la sua disponibilità ad accoglierlo.

Il Servizio sociale comunale responsabile del progetto di affido familiare eroga alla famiglia affidataria il contributo mensile da corrispondere agli affidatari a totale favore del bambino affidato, *“affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche”* (Art. 80 IV Comma L. 184/83).

Il contributo base per l'affidamento a tempo pieno, di € 400,00 mensili indicizzato annualmente, può essere diminuito nella misura massima del 50% per affidamenti part-time (diurni, di breve durata o estivi ecc.) e parentali entro il IV grado, o aumentati nella misura massima del 50% in caso di affidamento di minori con particolari situazioni socio-ambientali e sanitarie, neonati (0 – 24 mesi), adolescenti, minori con disabilità, situazioni di maltrattamento, abuso, ecc.

Il Comune, in quanto responsabile del progetto di affido familiare potrà, inoltre, erogare risorse integrative per le spese straordinarie (esempio: sanitarie, educative, scolastiche, parascolastiche, attività relative al tempo libero, ecc.). Tali spese dovranno essere preventivamente concordate e autorizzate dal Servizio sociali comunale e successivamente documentate.

Quanto disposto dal presente comma è subordinato ad eventuali differenti disposizioni dell'Autorità Giudiziaria.

c. Assicurazioni

I minori in affidamento familiare sono coperti da apposita polizza assicurativa, stipulata dalla Regione Lombardia ai sensi della normativa vigente, per infortuni e per responsabilità civile. La polizza di responsabilità civile è estesa anche alle famiglie affidatarie dei minori. E' fatto obbligo alle famiglie affidatarie di provvedere, entro i tempi previsti dalla polizza assicurativa, a presentare all'Assicurazione e per conoscenza al Comune denuncia di infortunio e/o di incidente.

➤ ART. 4 – Affidatari – Caratteristiche, impegni, diritti e facoltà

a. Caratteristiche

Il minore può essere affidato a coniugi con prole o senza, ma anche a persone singole.

In particolare gli affidatari vengono individuati fra coloro che si sono dichiarati disponibili e per i quali l'equipe psico-sociale abbia accertato la presenza dei requisiti necessari per poter realizzare l'accoglienza del minore, quali:

- o conoscenza ed acquisizione consapevole della temporaneità dell'affido e dell'inesistenza di prospettive adottive;
- o disponibilità ad assicurare al minore un sistema di rapporti affettivi ed educativi che favoriscano la sua maturazione ed il rientro nella sua famiglia;
- o disponibilità ad instaurare rapporti di collaborazione con gli operatori dei servizi competenti e con la famiglia di origine in vista del rientro del minore nella stessa.

Nell'attivazione e nella realizzazione del progetto di affido, la famiglia affidataria sarà preparata, attraverso un adeguato percorso formativo, sulle finalità dell'affido in generale, sarà informata sugli aspetti dello specifico progetto che le viene proposto e sostenuta durante la realizzazione dello stesso.

b. Impegni

La famiglia affidataria:

- o rispetta le disposizioni della legge 184/83 e del presente regolamento;
- o provvede alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore in affido, in collaborazione con i servizi territoriali, tenendo conto, ove possibile, delle indicazioni dei/l genitori/e esercenti/e la potestà o del tutore, garantendo le condizioni ambientali, relazionali ed affettive utili a consentire un adeguato sviluppo psico-fisico del minore;

- o favorisce rapporti proficui tra il minore e la sua famiglia e mantiene validi rapporti con quest'ultima nell'interesse del minore, secondo le indicazioni dei Servizi competenti e/o dell'Autorità Giudiziaria;
- o evita qualsiasi richiesta di denaro alla famiglia del minore;
- o mantiene rapporti costanti con gli operatori dei servizi competenti e ne segue le indicazioni;
- o rispetta l'impostazione di vita del minore (ad es. appartenenza religiosa, stili alimentari);
- o esercita i poteri connessi con la potestà genitoriale nella relazione con le istituzioni scolastiche e sanitarie per questioni di carattere ordinario e prende, in caso di urgenza, tutte le decisioni necessarie per la salvaguardia psico-fisica del minore, dandone comunicazione immediata ai/al genitori/e esercenti/e la potestà o al tutore e ai servizi competenti;
- o assicura un'attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affidamento, con particolare riguardo alle sue condizioni fisiche e psicologiche, al rendimento scolastico, alla socializzazione ed ai rapporti con i suoi familiari;
- o osserva la massima discrezione circa la situazione del minore e della sua famiglia. La famiglia affidataria si impegna pertanto a non diffondere notizie ed informazioni riservate di cui può venire a conoscenza nell'espletamento del suo compito. In caso contrario l'Amministrazione Comunale si riserva di adire le vie legali.
- o Collabora, alla chiusura dell'affidamento, alla progettazione e realizzazione del rientro, anche prevedendo le forme di mantenimento della relazione instaurata con il bambino.

Gli impegni sopra elencati vengono sottoscritti dagli affidatari su apposito modulo predisposto dal Comune.

c. Diritti e facoltà

La famiglia affidataria:

- o ha diritto ad essere informata sulle finalità dell'affidamento in generale e per lo specifico progetto;
- o ha diritto ad essere coinvolta in tutte le fasi del progetto;
- o ha diritto ad avere copertura assicurativa regionale;
- o ha diritto a quanto previsto dall'art. 80 della Legge 184/'83¹

¹ In modo particolare:

- "Il giudice, se del caso e anche in relazione alla durata dell'affidamento, può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore siano erogati temporaneamente in favore dell'affidatario.

- o può avere un contributo svincolato dal reddito, indicizzato annualmente, a cui si aggiungono i rimborsi per le spese straordinarie sostenute e documentate, che sono state preventivamente concordate con il Servizio sociale comunale;
- o può avere un sostegno.

➤ **ART. 5 – Famiglia di origine – Impegni, diritti e facoltà**

Nell'attivazione e realizzazione del progetto di affido, la famiglia di origine sarà informata, in generale, sulle finalità dell'affido e, in particolare, sulla specificità del progetto relativo alla propria situazione familiare, sul percorso di aiuto definito per tentare di superare i problemi individuali e/o familiari che hanno determinato la necessità dell'affido e sulle modalità di mantenimento dei rapporti con il minore.

a. Impegni

In caso di affidamento consensuale, la famiglia di origine:

1. favorisce, in collaborazione con il Servizio Sociale e con gli affidatari, il rientro del minore in famiglia secondo gli obiettivi definiti nel progetto di affidamento;
2. mantiene rapporti con gli operatori del servizio sociale e ne segue le indicazioni;
3. rispetta modalità, luoghi, tempi degli incontri preventivamente concordati con gli operatori, nel rispetto delle esigenze del minore e delle prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria e/o del Servizio Sociale;
4. contribuisce, secondo le proprie possibilità, alle spese relative al mantenimento del minore, evitando richieste di denaro alla famiglia affidataria;
5. segue il percorso di trattamento o sostegno connesso al superamento delle problematiche che hanno dato luogo al collocamento del figlio in affido.

Gli impegni sopra elencati vengono sottoscritti dalla famiglia di origine su appositi moduli predisposti in caso di affido consensuale.

In caso di affido non consensuale saranno gli operatori preposti a valutare l'opportunità di far sottoscrivere alla famiglia d'origine il modulo predisposto.

b. Diritti e facoltà

La famiglia di origine:

- Alle persone affidatarie si estendono tutti i benefici in tema di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, di permessi per malattia, di riposi giornalieri, previsti per i genitori biologici."

- o ha diritto ad essere informata sulle finalità dell'affidamento in generale e per lo specifico progetto;
- o ha diritto ad essere coinvolta in tutte le fasi del progetto;
- o ha diritto ad essere coinvolta in un progetto di aiuto per superare le difficoltà;
- o ha diritto ad avere un sostegno;
- o può mantenere i rapporti con il proprio figlio, secondo modalità, tempi e luoghi previamente concordati con il Servizio Sociale.

➤ **ART. 6 – Il minore – Diritti e Doveri**

a. Diritti

Il minore ha diritto:

- o ad essere preparato e informato rispetto al progetto di affido;
- o ad essere ascoltato rispetto al progetto di affido se ha 12 anni o se anche di età inferiore avendo capacità di discernimento;
- o a mantenere i rapporti con la propria famiglia d'origine;
- o a mantenere i rapporti con la famiglia affidataria, anche al termine dell'affido, quando non vi sia controindicazione.

b. Doveri

Il minore:

- o deve rispettare gli affidatari e la famiglia di origine;
- o deve essere stato informato del progetto se ha superato i 12 anni di età o se opportuno anche prima, in considerazione delle sue capacità di discernimento;
- o deve vivere nella dimora assegnatagli.

➤ **ART. 7 – Conclusione dell'affidamento**

L'affido familiare si conclude quando:

- o il progetto si è concluso e la famiglia di origine si dimostra adeguata a riaccogliere il minore;
- o la sua continuazione non è più nell'interesse del minore;
- o gravi difficoltà sono intervenute all'interno della famiglia affidataria;
- o il minore affidato ha raggiunto la maggiore età o ha terminato il "prosieguito amministrativo" (anni 21);

- o l'Autorità Giudiziaria, che lo aveva disposto, lo dichiara concluso;
- o i termini dell'affido sono scaduti e non si ravvisa l'opportunità di una proroga.

Il Servizio Sociale che ha seguito l'affido informa tutti i soggetti coinvolti: minore, famiglia di origine, famiglia affidataria, Autorità Giudiziaria, condividendo con loro le valutazioni che hanno portato alla conclusione dello stesso. A tale scopo esso:

- o attiva tutti gli interventi ritenuti opportuni per sostenere il minore, la sua famiglia e la famiglia affidataria nel realizzare positivamente il rientro;
- o organizza, successivamente e per il tempo necessario, momenti di incontro con il minore, la sua famiglia e la famiglia affidataria, allo scopo di accompagnare il minore nella sua realtà di origine.